

*I Quaderni*  
*(n. 1)*

**RATING DI IMPRESA**

*o meglio*

**RATING DI AFFIDABILITA'  
CONTRATTUALE**

## INDICE

<i>Articolo 83 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)</i> .....	2
IL CONTESTO NORMATIVO .....	3
IL CONTESTO GIURISPRUDENZIALE .....	4
PROPOSTE ANIEM: RATING DI AFFIDABILITÀ CONTRATTUALE .....	6
1. Considerazioni generali .....	6
2. I requisiti reputazionali da valorizzare .....	6
3. Periodo di riferimento per la valutazione del Rating .....	7
4. Sistema di rilevamento dati ed elaborazione dei flussi formativi .....	7
5. Rating come requisito per la qualificazione delle imprese .....	8
6. Start-up .....	8
7. Imprese estere .....	8
8. Rapporto con il rating di legalità .....	9
9. Integrazione delle verifiche già eseguite dalle SOA.....	9
RATING DI LEGALITÀ .....	11
LE NOVITÀ NELLA NUOVA EDIZIONE DEL REGOLAMENTO .....	12
ELEMENTI PER IL RILASCIO .....	13
ULTERIORI REQUISITI .....	14
<i>Focus: gli elementi ulteriori per il rating di legalità</i> .....	15
FINANZIAMENTO PUBBLICO E ACCESSO AL CREDITO BANCARIO .....	16
ALLEGATO 1 .....	17
Elenco dei reati richiamati dal D.Lgs 231/2001	
ALLEGATO 2 .....	18
Elenco dei reati tributari richiamati dal D.Lgs 74/2000	

**Articolo 83 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)**

10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.

## IL CONTESTO NORMATIVO

La certificazione attestante il possesso dell'indice valutativo "rating di impresa" degli operatori economici, da applicarsi ai soli fini della qualificazione, dovrà essere rilasciata dall'ANAC, ai sensi dell'articolo 83, comma 10, che istituisce il sistema delle relative premialità e penalità presso la stessa Autorità.

Ad oggi la norma anticipa solo che tale sistema sarà *“connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità di un'impresa”*.

Dalla norma emerge come tali requisiti dovranno tener conto:

- del parallelo rating di legalità attribuito alle imprese dall'Antitrust, che infatti, d'ora in avanti sarà gestito in collaborazione con l'ANAC;
- dei precedenti comportamenti dell'impresa riferiti tanto al rispetto dei tempi quanto a quello dei costi di esecuzione;
- dell'incidenza del contenzioso (sia in sede di partecipazione alle gare che in fase di esecuzione del contratto);
- della regolarità contributiva e contrattuale.

Le specifiche, poiché dalle prime interpretazioni tali generici indizi normativi sembrano sovrapporsi ad alcuni requisiti generali già oggetto di valutazione, e a parametri SOA, saranno definite dall'ANAC nelle attese linee guida, di cui la prima versione è stata stralciata per dare luogo ad una serie di audizioni – tra cui quella dello scorso 30 settembre alla quale ha partecipato ANIEM – per riscrivere le stesse sulla base delle proposte degli attori principali del settore.

La previsione di tale sistema segue l'impostazione della legge delega n. 11/2016, che accanto alla revisione del sistema di qualificazione ha disposto l'introduzione di misure di premialità e penalità da parte dell'ANAC, prevedendo che queste fossero collegate criteri reputazionali oggettivi e misurabili.

## IL CONTESTO GIURISPRUDENZIALE

La questione sollevata sin dall'entrata in vigore del nuovo codice d.lgs. 50/2016, ha toccato il profilo riguardante il pericolo di commistione tra elementi soggettivi di qualificazione del concorrente ed elementi oggettivi in ambito di valutazione qualitativa dell'offerta, da sempre vietato anche dalla Corte di Giustizia UE, per cui solo valutazioni strettamente oggettive possono considerarsi base efficace per una valutazione dell'offerta meno discrezionale possibile.

Ad oggi, il tenore normativo nella previsione contenuta all'articolo 95, comma 6, lettera e) del citato codice, indica tra gli elementi che possono essere presi in considerazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa «*l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto*».

L'articolo 95, comma 6 indica, peraltro in maniera non tassativa, gli elementi che possono concorrere a selezionare la migliore offerta nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nell'ambito di tali elementi quello relativo alle qualifiche e all'esperienza del personale impiegato è l'unico che richiama il profilo soggettivo dell'offerente.

Questa considerazione è stata la base fondante la massima dettata dal Consiglio di Stato, sez. III, che, con recentissima sentenza n. 3970, del 27 settembre 2016, ha per la prima volta aperto agli elementi soggettivi nelle offerte (nel caso di specie, al curriculum del team di lavoro), specificando nella massima che il divieto di commistione tra requisiti di qualificazione e criteri di valutazione dell'offerta non può essere inteso in termini assoluti.

Non si può escludere, secondo il supremo organo di giustizia amministrativa, qualunque elemento che faccia riferimento al profilo soggettivo dei concorrenti dalla considerazione ai fini della valutazione dei contenuti qualitativi dell'offerta. Occorre infatti procedere ad un'analisi specifica della singola fattispecie per verificare se vi sia un'effettiva e coerente corrispondenza tra il criterio di valutazione individuato e il contenuto qualitativo dell'offerta, e quale sia l'effettiva incidenza di tale criterio rispetto alla scelta della migliore offerta.

I giudici, pur riconfermando in linea di principio l'obbligo di mantenere nettamente separate la fase di qualificazione dei concorrenti da quella di valutazione delle offerte, hanno tuttavia dato una lettura attenuata di tale obbligo: il tradizionale principio di derivazione comunitaria del divieto di commistione deve essere interpretato non in termini rigidi ed assoluti, ma in una logica che consenta comunque dei margini di flessibilità nella considerazione dei casi concreti.

Questo *excursus* permette di dare una interpretazione evolutiva di quanto specificato all'articolo 95, comma 13 del codice (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*), secondo cui: *Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.*

Il tenore letterale della disposizione fa riferimento chiaramente a criteri premiali legati al rating di legalità, ed inoltre consideranti aspetti sensibili al mondo delle commesse pubbliche quali *“agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione (...) minore impatto sulla salute e sull’ambiente”*, che alla luce della recente sentenza potrebbero farsi coincidere con gli elementi considerati in ambito di attribuzione di rating. Si fornirebbero in questo modo anche valutazioni già quantitativamente valutate dall’ANAC, riducendo sostanzialmente il rischio di discrezionalità della stazione appaltante nell’attribuzione dei punteggi finalizzati all’aggiudicazione.

Partendo da tale prospettiva interpretativa, di seguito si riportano i contenuti del documento ANIEM prodotto a seguito dello scambio di considerazioni in ambito di audizione indetta dall’ANAC lo scorso 30 settembre 2016, ed inviato ai competenti riferimenti istituzionali come supporto nella riscrittura delle linee guida sul rating di impresa, e nella stesura del decreto correttivo.

## PROPOSTE ANIEM: RATING DI AFFIDABILITÀ CONTRATTUALE

### 1. Considerazioni generali

L'Aniem da anni sostiene la necessità di introdurre un sistema che preveda la valorizzazione dell'“**affidabilità contrattuale delle imprese**”, e che consenta alle stazioni appaltanti di poter conoscere i possibili contraenti anche sotto profili diversi da quelli sino ad oggi considerati.

In tale contesto, l'Aniem promuove la valorizzazione dell'affidabilità delle imprese, ritenendo, in particolare, di dover perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) stimolare le imprese a un miglioramento effettivo e “dinamico”, incentivando gli investimenti nei mezzi e nelle tecnologie, nonché nella formazione del personale;
- 2) garantire la qualità delle opere da realizzarsi;
- 3) pervenire all'aggiudicazione delle commesse al “giusto prezzo”.

Per tali ragioni, si apprezza il cambio di passo del nuovo Codice, che avvia un'evoluzione nella qualificazione e selezione delle imprese, da un sistema eccessivamente statico e formale ad uno più dinamico, moderno, conforme ai sistemi di selezione già adottati a livello internazionale.

L'articolo 83, comma 10, del nuovo Codice prevede l'istituzione del rating “*ai soli fini della qualificazione delle imprese*”: anticipiamo sin da ora che riteniamo che questa scelta possa essere rivalutata in sede di decreto correttivo, allo scopo di rendere i requisiti reputazionali elementi premianti anche nella fase di valutazione delle offerte.

Ciò premesso, restando nei limiti della consultazione promossa dall'ANAC per la definizione delle linee guida sulla base della normativa vigente, formuliamo le nostre osservazioni come di seguito.

### 2. I requisiti reputazionali da valorizzare

Tra gli indici da considerare per la determinazione complessiva del Rating di affidabilità contrattuale delle imprese, Aniem ritiene si debba:

#### I. Valorizzare e premiare il rispetto degli obblighi contrattuali

Con riferimento alle singole commesse, deve essere istituito un sistema premiante la diligenza delle imprese nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, avuto riguardo a:

- a) rispetto della data di ultimazione dei lavori con riferimento al termine contrattuale inizialmente previsto;
- b) corrispondenza del prezzo finale dell'opera rispetto al prezzo contrattualmente previsto.

Con riferimento alle voci di qui ai sopra menzionati punti a) e b), potrà essere prevista una franchigia entro la quale eventuali variazioni del tempo contrattuale e del prezzo non verranno computate; oltre tali limiti, occorrerà differenziare mediante un punteggio premiale le imprese che nella gestione del contratto hanno in ogni caso garantito la corrispondenza tra le previsioni iniziali e l'esito finale.

## II. Incidenza del contenzioso

Con riferimento all'indice legato al "grado di litigiosità" delle imprese, si promuove l'istituzione di un sistema premiante che incentivi una gestione non contenziosa del contratto. In particolare, tale indice dovrà tenere in considerazione:

- a. contenzioso (giudiziale e arbitrale) nei confronti della stazione appaltante;
- b. iscrizione di riserve.

Con riferimento alle voci di qui ai sopra menzionati punti a) e b), potrà essere prevista una soglia di tolleranza sulla base del valore, superata la quale occorrerà differenziare mediante un punteggio premiale le imprese che nella gestione del contratto hanno mantenuto un comportamento volto ad evitare il contenzioso con la stazione appaltante, ivi inclusa l'iscrizione di riserve.

## 3. Periodo di riferimento per la valutazione del Rating di affidabilità contrattuale

Al fine di evitare qualsiasi applicazione retroattiva della norma, si propone che il periodo di riferimento per la rilevazione dei dati significativi ai fini del Rating di affidabilità contrattuale delle imprese decorra dalla data di adozione delle relative Linee Guida.

Riteniamo che il sistema di Rating di affidabilità contrattuale delle imprese possa entrare in vigore già dopo due anni dall'emanazione delle Linee Guida.

In seguito, potranno essere disposti dei monitoraggi annuali per la rilevazione degli indici.

Inoltre, si propone di specificare il diverso impatto del rating d'impresa in relazione al valore superiore o inferiore alla soglia dei 150.000 euro, dato che al di sotto di detto importo appare fortemente lesivo del principio della garanzia della concorrenzialità, in ordine allo specifico caso delle PMI, richiedere misure eccessivamente restrittive come comprova dell'affidabilità dei concorrenti, al pari di quelle richiedibili per appalti più complessi.

## 4. Sistema di rilevamento dati ed elaborazione dei flussi formativi

Per il rilascio del Rating di impresa si rende necessario istituire un sistema di raccolta ed elaborazione dei dati che costituiscono gli indici di riferimento.

Per la raccolta ed elaborazione dei dati l'Aniem propone di affidare tale ruolo alle SOA, purché sia a parità di costo.

Le SOA avranno il ruolo di raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle stazioni appaltanti e relativi agli indici necessari per il calcolo del Rating di affidabilità contrattuale.

Al fine di agevolare la raccolta dei dati da parte delle stazioni appaltanti, e garantirne la completezza, nonché semplificarne la successiva elaborazione da parte delle SOA, si suggerisce l'utilizzo di una modulistica uniforme a livello nazionale.

I dati così raccolti ed elaborati verrebbero quindi poi trasmessi all'ANAC per il calcolo del Rating di affidabilità contrattuale.



## 5. Rating come requisito per la qualificazione delle imprese

L'Aniem prende atto di quanto previsto dalla normativa vigente, che appare dare rilievo al Rating di affidabilità contrattuale delle imprese nella sola fase di qualificazione.

Tuttavia, si ritiene che tale sistema possa trovare migliore applicazione ed ottenere nel tempo un reale miglioramento della gestione dei contratti da parte delle imprese, applicandolo al momento dell'attribuzione dei punteggi nella fase di valutazione delle offerte,

Ad esempio, si immagina un sistema in cui l'aver ottenuto un punteggio premiante compensi il minor ribasso offerto in sede di gara, in modo tale che l'impresa con un punteggio meritevole e l'impresa che ha formulato un maggior ribasso, ma con punteggio di affidabilità inferiore, possano concorrere in un mercato leale.

## 6. Start-up

La valorizzazione degli indici per la qualificazione delle imprese in un determinato arco temporale potrebbe risultare di difficile applicazione con riferimento alle imprese neo costituite.

Per garantire un confronto equo tra imprese che esercitano la propria attività da diverso tempo e imprese neocostituite, si potrà elaborare una formula che abbia come termine di riferimento dei periodi omogenei (ad esempio, un anno).

## 7. Imprese estere

L'Aniem condivide che il sistema di qualificazione connesso al Rating di impresa possa essere certificato anche per le imprese estere, ad esempio mediante autodichiarazioni con riferimento al possesso di determinati indici.

Per la verifica di tali dichiarazioni, sarà previsto che le stazioni appaltanti possano verificare direttamente le referenze mediante contatto diretto con le committenti estere (come già accade negli appalti internazionali).

## 8. Rapporto con il rating di legalità

In ordine ai rapporti con il rating di legalità si segnala che se, come si auspica, e come più volte richiesto, verrà riconosciuto un sui generis rating di legalità anche alle imprese con fatturato < 2 milioni di euro, allora le premialità connesse al rating di legalità sicuramente in parte andranno a sovrapporsi a quelle previste per il più vasto rating di impresa.

Nel riconoscimento del rating di legalità a quelle imprese la cui propensione alla legalità, per struttura e fatturato, non potrà valutarsi con gli indici formulati dalle determine fin qui emanate dall'AGCM, sarà opportuno individuare dei criteri ulteriori e più specifici, in modo appunto da non creare sovrapposizioni di valutazioni in sede di rating di impresa.

In particolare, quando il comma 13 dell'articolo 95 parla di criteri premiali che possono attenersi all'agevolazione della partecipazione alle pmi, all'impatto sull'ambiente e sulla salute dei lavori, si rischia di sovrapporre tali elementi a quelli utilizzabili in sede di rating di impresa.

Nella già dichiarata ottica della agevolazione alla massima e concorrenziale partecipazione delle pmi al mercato delle commesse pubbliche, al fine di non penalizzare quelle che non posseggano i requisiti per richiedere il rating di legalità, si chiede che le stesse possano comunque avanzare istanza all'AGCM per la valutazione della legalità dell'azienda, ai fini dell'attribuzione di un corrispondente certificato di legalità, quale elemento di premialità, per l'attribuzione del rating di impresa (dalla precedente bozza di linee guida ANAC sembrava potersi ritenere che il rating di legalità potesse essere riconosciuto anche se non in possesso di modello 231. Questo però va ad impattare sulle Determine AGCM e sulla normativa fin qui emanata. Si deve quindi specificare la natura di questo diverso e parallelo rating di legalità, e il calcolo nell'attribuzione di punteggio in termini di corrispondenza a quest'ultimo).

## 9. Integrazione delle verifiche già eseguite dalle SOA

Con riferimento alle verifiche eseguite dalle SOA a normativa vigente ai fini del rilascio dei relativi certificati di qualificazione, si auspica che gli elementi già attualmente presi in considerazione possano essere valorizzati sotto ulteriori profili, in particolare:

### I. Valorizzare il capitale umano: assunzioni e professionalità

Valorizzare le risorse umane organiche, con particolare attenzione alla manodopera assunta, non potendosi ritenere realmente indicativo il solo dato del costo del personale, già oggetto di valutazione SOA. Occorre premiare le imprese che abbiano un know how reale, incentivare le assunzioni e la specializzazione operativa. Quindi analizzare l'elemento del personale specializzato (possesso di patentini specifici per l'attività da svolgere, master, diplomi specifici);

### II. Valorizzare gli investimenti nelle attrezzature tecniche specialistiche

Valorizzare il dato relativo alle attrezzature tecniche specialistiche di proprietà, mettendolo in relazione con le specifiche categorie di qualificazione, in quanto indice dell'interesse ad effettuare investimenti sui lavori. La verifica dovrà essere eseguita non sulla base delle risultanze dei bilanci, ma sulla base dei dati effettivi. I parametri oggettivi che si ritengono adeguati a tale scopo possono definirsi esemplificativamente quali: anno di

produzione/immatricolazione del mezzo o macchinario acquistato, presenza di software aggiornati, derivazione da brevetti depositati da un certo anno in poi, etc. Si intende in questo modo valutare la potenzialità dell'impresa in termini di tecnologia del lavoro e investimento in innovazione.

Di seguito un quadro del contesto normativo ed applicativo in materia di rating di legalità dell'AGCM.

## RATING DI LEGALITÀ

Con la **Delibera del 13 luglio 2016, n. 26166<sup>1</sup>** (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12/09/2016), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (*Antitrust*), in attuazione dell’articolo 5-ter<sup>2</sup> del D.L. 1/2012 (convertito in legge dalla L. 27/2012) ha modificato il Regolamento che stabilisce criteri e modalità di attribuzione del **rating di legalità per le imprese**, ovvero il sistema di premialità per le organizzazioni che rispettano la legalità e adeguano la propria organizzazione secondo tale direttiva. Viene così superata la precedente Delibera del 04 dicembre 2014, n. 25207.

Il rating di legalità è entrato in vigore il 12 gennaio 2013, e costituisce uno strumento di **promozione della legalità e di principi etici** al fine di elevare la sicurezza e la concorrenzialità nelle attività economiche.

Ha introdotto nell’ordinamento un **sistema di premialità** per le imprese che rispettano la legge o si allineano ai più elevati standard etico-sociali e/o di *governance*, adeguando la propria organizzazione in tale direzione. L’attribuzione del rating di legalità viene pubblicizzata dall’AGCM, la quale *“mantiene costantemente aggiornato in un’apposita sezione del proprio sito l’elenco delle imprese cui il rating è stato attribuito”*.

La società verrà dunque inserita in un elenco di imprese virtuose, che evidenzia il livello di rating assegnato, sospeso o revocato, e che è facilmente consultabile dai propri clienti, fornitori, partners.

Si ricorda, per completezza, che la versione originaria del regolamento sul rating di legalità, poi appunto più volte negli anni aggiornata e superate, è la Delibera del 14 novembre 2012, n. 24075.

---

<sup>1</sup> <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/12/16A06643/sg>

<sup>2</sup> **Art. 5-ter. Rating di legalità delle imprese**

*Al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno, alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell’attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.*

*(comma così modificato dall’art. 1-quinquies, comma 1, legge n. 62 del 2012)*

## LE NOVITÀ NELLA NUOVA EDIZIONE DEL REGOLAMENTO

Con la nuova Delibera si è ritenuto di apportare modifiche al Regolamento al fine di rendere ancora più efficace il controllo che l'AGCM è chiamata a esercitare per il rilascio del rating prevedendo, tra le novità:

- che il rating non potrà essere rilasciato ad imprese collettive controllate da **società o enti esteri per i quali non sia possibile identificare i soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo;**
- la possibilità per l'impresa di dimostrare la **completa dissociazione** dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating tenuta dai soggetti (es. titolare, direttore tecnico, direttore generale, procuratore speciale, ecc. ) cessati dalle cariche nell'anno precedente la richiesta del rating;
- possibilità di ridurre il punteggio di un segno + nel caso in cui nel **Casellario informatico tenuto dall'ANAC** risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente, concernenti episodi di **grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti**, ovvero **gravi inadempienze contrattuali**, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e di rapporto di lavoro (in ogni caso l'accertamento non potrà comunque determinare una riduzione del punteggio base, pari ad una stelletta);
- l'obbligo per l'AGCM di individuare ogni anno un **campione rappresentativo** (pari al 10% delle imprese in possesso del rating, uniformemente distribuito sul territorio nazionale) e di inviare tale elenco alla Guardia di finanza al fine di verificare i singoli profili di rilevanza fiscale e contributiva.

## ELEMENTI PER IL RILASCIO

Il rating può essere richiesto dalle imprese in possesso dei seguenti requisiti, non alternativi:

- operanti sul **territorio nazionale**;
- iscritte al **registro imprese da almeno 2 anni**;
- che abbiano conseguito un **fatturato di almeno 2 milioni di Euro** nell'ultimo esercizio chiuso antecedente alla richiesta.

Il possesso di tali requisiti è condizione minima per ottenere il punteggio base di una stelletta.

Spetta all'Antitrust attribuire tale rating, a seguito della domanda presentata direttamente dalle aziende interessate, sulla base del formulario<sup>3</sup> da inoltrare per via telematica seguendo le istruzioni fornite dalla stessa Antitrust.

Per ottenere il punteggio base **l'azienda dovrà dichiarare:**

- che nei confronti dei vertici aziendali non siano state adottate misure di prevenzione, misure cautelari o sentenze definitive di condanna per i reati che danno luogo alla responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.lgs n. 231/2001, e per i reati tributari, di cui al D.lgs n. 74/2000 (allegati 1 e 2);
- Per i reati di mafia, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, oltre a non avere subito condanne, non dovranno essere in corso procedimenti penali. L'impresa deve anche dichiarare che nei propri confronti non siano state emesse sentenze di condanna e non siano state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D.lgs n.231/2001;
- di non essere stata condannata dall'Autorità e dalla Commissione Europea per gravi illeciti *antitrust*, nel biennio precedente la richiesta di rating;
- di non aver subito provvedimenti definitivi di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato;
- di non aver subito provvedimenti definitivi per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori;
- di non aver subito provvedimenti definitivi per mancato rispetto della norma che prevede di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente attraverso strumenti di pagamento tracciabili;
- di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione;
- Il rating non potrà essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità;

<sup>3</sup> <http://www.agcm.it/moduli/rating.html>

- Il rating potrà essere attribuito anche alle imprese sottoposte a sequestro o confisca e reinserite nel circuito della legalità, attraverso l'affidamento ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario. Il rating, altresì, sarà attribuito nel caso in cui i beni aziendali oggetto di confisca siano stati destinati, mediante provvedimento dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, all'affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche.

## ULTERIORI REQUISITI

Il regolamento prevede 6 ulteriori requisiti che, se rispettati, garantiranno alle imprese un punteggio aggiuntivo massimo di 2 stellette (ogni tre requisiti rispettati varrà ottenuta una stelletta aggiuntiva) che potranno essere sommate al punteggio base di una stelletta, per un punteggio massimo totale di 3 stellette.

Per ottenere questo punteggio aggiuntivo, le aziende dovranno:

- rispetto dei **Protocolli di legalità** sottoscritti dal Ministero dell'Interno con associazioni imprenditoriali (si segnala che è attualmente in corso l'iter per l'approvazione del Protocollo di Confimi Industria), nonché dei protocolli sottoscritti a livello locale delle associazioni di categoria con le Prefetture;
- adozione di un **Modello 231 o di una struttura che verifichi il rispetto della legge**;
- sistemi di **tracciabilità** dei pagamenti anche per importi inferiori a 1.000 euro;
- adozione di processi per garantire forme di **corporate social responsibility**;
- iscrizione alle **white list**;
- adesione a **codici etici di autoregolamentazione delle associazioni di categoria**<sup>4</sup> (*“o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche”*).

Ai fini dell'incremento del punteggio, sarà considerata anche la denuncia, di reati subiti dall'imprenditore o dai propri familiari e collaboratori, qualora alla denuncia sia seguito l'esercizio dell'azione penale.

---

<sup>4</sup> In data 22 aprile 2016 il Consiglio Generale ANIEM ha approvato il Codice Etico dell'Associazione.  
Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere

### **Focus: gli elementi ulteriori per il rating di legalità**

1) **I protocolli di legalità:** costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose, ostacolare comportamenti illeciti e favorire la collaborazione con le Forze dell'Ordine.

Con l'adesione al protocollo l'impresa si impegna anche a non avvalersi nei rapporti con la PA di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'aggiudicazione delle commesse pubbliche. L'attuazione degli impegni previsti dal protocollo, consente di rafforzare il modello di organizzazione, gestione e controllo, ex d.lgs. 231/01, per la prevenzione dei reati di criminalità organizzata.

2) **Istituzione di un funzione di compliance:** i rischi di compliance vengono definiti come rischi legati al mancato rispetto di:

- leggi o regolamenti, quindi scaturenti sanzioni civili, penali o amministrative;
- norme, codici di condotta e regole aziendali;

Nell'ambito di un sistema della gestione dei rischi, il tema della compliance assume una rilevanza direttamente proporzionale alle dimensioni organizzative e alla numerosità dei mercati/aree geografiche in cui si opera.

Le norme imperative possono essere impartite da: legislatore, autorità di settore (es. IVASS, Garante privacy, AGCM, Consob, ecc.).

La funzione di compliance

- identifica in via continuativa le norme applicabili all'impresa e valuta il loro impatto sui processi e le procedure aziendali;
- valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme e propone le modifiche procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio;
- valuta l'efficacia degli adeguamenti procedurali conseguenti alle modifiche suggerite;
- ricopre incarichi obbligatori previsti da normative locali (es. antiriciclaggio);
- predisporre adeguati flussi informativi diretti agli organi sociali dell'impresa e alle altre strutture coinvolte.

La delibera ACGM sul rating di legalità si limita a indicare che viene premiata *“l'adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa”*, ma nessun cenno viene fatto rispetto ai requisiti, competenze e alle sue modalità di funzionamento<sup>5</sup>.

Le imprese nelle quali, per le ridotte dimensioni e per le caratteristiche operative, l'istituzione di una specifica funzione di compliance (che comunque presuppone la nomina di un responsabile con adeguati requisiti di professionalità, autorevolezza) non risponda a criteri di economicità, possono esternalizzare tale funzione a condizione che la natura e la qualità delle attività esternalizzate e le modalità della cessione, non determinino lo svuotamento dell'attività dell'impresa cedente.

<sup>5</sup> In assenza di espliciti riferimenti normativi da parte dell'AGCM, di solito si fa riferimento alle best practice a livello normativo di compliance (es. Disposizioni di vigilanza di Bankitalia, o Regolamento IVASS).



### 3) Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001:

- sistema organizzativo: formalizzazione di compiti, responsabilità e linee di dipendenza gerarchico/funzionale;
- codice etico: principi etici relativi ai comportamenti che possono integrare le fattispecie del decreto stesso;
- sistema disciplinare: previsione di sanzioni per violazione delle norme del codice etico e delle procedure;
- procedure manuali e informatiche;
- programma di comunicazione/formazione per assicurare adeguata divulgazione dei contenuti e dei principi del modello;
- sistema di monitoraggio in grado di fornire tempestiva segnalazione di situazioni di criticità;
- organismo di vigilanza.)

## FINANZIAMENTO PUBBLICO E ACCESSO AL CREDITO BANCARIO

Il rating di legalità viene inoltre preso in considerazione, secondo quanto stabilito dal citato art. 5-ter del D.L. 1/2012, in sede di accesso al credito bancario e di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri stabiliti dal **DM MEF 20/02/2014, n. 57** “*Premialità, semplificazioni ed abbreviazione di tempi nelle istruttorie per la concessione dei finanziamenti pubblici e per l’accesso al credito bancario*”.

Il MEF con tale decreto ha chiarito in quale modo si tiene conto del rating di legalità per le finalità suddette:

### - **RATING DILEGALITÀ NELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI**

Nello stabilire l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili nonché le modalità di erogazione, dovrà essere prevista, a seconda della natura, entità e finalità del finanziamento, una **premialità** per le imprese in possesso del rating, sotto forma di uno dei seguenti sistemi:

- preferenza in graduatoria;
- attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- riserva di quote finanziarie.

### - **RATING DI LEGALITÀ NELL’ACCESSO AL CREDITO BANCARIO**

Per questi casi è disposto che le banche tengano conto della presenza del rating di legalità attribuito all’impresa nel processo di istruttoria, ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti, lasciando peraltro libertà alle banche stesse per la definizione di procedure interne che disciplinino l’attuazione delle disposizioni in oggetto e demandando la vigilanza alla Banca d’Italia.

## ALLEGATO 1

### Elenco dei reati richiamati dal D.Lgs 231/2001

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24).
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art.24-bis).
- Delitti di criminalità organizzata (Art.24-ter).
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art.25).
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art.25-bis).
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art.25-bis.1).
- Reati societari (Art.25-ter).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art.25-quater).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art.25-quater. 1).
- Delitti contro la personalità individuale (Art.25-quinquies).
- Abusi di mercato (Art.25-sexies).
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.25-octies).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art.25-novies).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art.25-decies).
- Reati ambientali (Art.25-undecies).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art.25-duodecies).

## ALLEGATO 2

### Elenco dei reati tributari richiamati dal D.Lgs 74/2000

#### *Delitti in materia di dichiarazione*

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.2).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3).
- Dichiarazione infedele (Art. 4).
- Omessa dichiarazione (Art. 5).
- Tentativo (Art. 6).
- Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio (Art. 7).

#### *Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte*

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8).
- Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 9).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10).
- Omesso versamento di ritenute certificate (Art. 10-bis).
- Omesso versamento di IVA (Art. 10-ter).
- Indebita compensazione (Art. 10-quater).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11).

*(Inoltre, sono in corso di valutazione eventuali iniziative per una maggiore informazione sugli aspetti d'interesse per tutte le aziende in relazione all'inserimento del reato di "autoriciclaggio" nell'elenco dei reati presupposto, ex D. Lgs 231/2001 (Società, Associazioni, etc), cui può conseguire la responsabilità delle persone giuridiche.*

*L' "autoriciclaggio", infatti, consiste nell'attività di occultamento, trasferimento e sostituzione dei proventi derivanti da altri crimini, commessi anche dallo stesso soggetto, e ciò amplia in modo significativo la casistica che può riguardare le persone giuridiche.)*